



## ***Dalle “origini di una disciplina” alcuni spunti di prospettiva\****

di *Salvatore Berlingò*

Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, presenti o partecipi da remoto a questa Assemblea, tengo, anzitutto, a precisare che il mio intervento si limiterà a riprendere, sia pure in visione prospettica, solo alcuni dei numerosi spunti rinvenibili nell’opera dell’Autore oggi premiato.

Credo si possa convenire, per prima cosa, come uno degli spunti di maggior interesse dello studio di Alessandro Tira consista nell’aver intuito e, di seguito, analiticamente illustrato, che alle origini del diritto ecclesiastico italiano sta il principio della “distinzione degli ordini”; si proietta, del resto, nel senso di un spettro bipartito, secondo una duplice dimensione, individuale e collettiva, anche la formula della *legislatio libertatis*, coniata da Luigi De Luca, in onore del quale il premio odierno è indetto<sup>1</sup>.

Procedendo ad un accurato repertorio dei contributi dottrinali succedutisi nell’arco di tempo preso in esame, Tira dimostra che l’obiettivo da essi perseguito era unitario, quantunque la loro traiettoria si articolasse in due direttrici. Vengono, così, individuati, per un verso, l’indirizzo storico-culturale del separatismo, che si sviluppa da Minghetti sino a Ruffini e, per altro verso, il filone giurisdizionalista, che va da Mancini, a Scaduto ed a Schiappoli e, ancora, a Del Giudice: conseguendo, con gli affinamenti e gli aggiornamenti introdotti da quest’ultimo, «una stabilità epistemologica destinata a durare - ad avviso di Tira – fino alla crisi generale degli anni Settanta del Novecento»<sup>2</sup>. Si può, per tanto, convenire con Silvio Ferrari, Autore della *Prefazione* al volume di cui ci si occupa, che l’origine del diritto ecclesiastico, quale disciplina autonoma, coincide con il suo distacco da ogni «stretto legame con la storia», e quindi – in contrasto con le idee di Ruffini – anche con «un distacco particolarmente lungo e sofferto» dal diritto canonico; distacco da Ferrari assimilato, non senza malizia, alla «freudiana uccisione del padre»<sup>3</sup>. È anche vero, tuttavia, quantunque sia impresso nella memoria di tutti l’icastico raffronto compiuto da Scaduto, nella Sua prolusione palermitana, tra Chiesa cattolica e Lloyd Triestino, che nella stessa prospettiva opposta a quella di

---

\*Intervento svolto nel corso dell’Assemblea dell’ADEC tenutasi il 29 ottobre 2021 presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “la Sapienza” di Roma, in concomitanza con l’Edizione 2021 del Premio “Luigi De Luca”.

<sup>1</sup> Cfr. L. De Luca, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1970, su cui si v. E. Vitali, ‘*Legislatio libertatis*’ e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica, in *Dir. eccl.*, 90(1980), I, 24-66.

<sup>2</sup> A. Tira, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, Giuffrè, Milano, 2018, 264.

<sup>3</sup> Cfr. S. Ferrari, *Prefazione*, in A. Tira, *Alle origini*, cit., XII.



Ruffini emergono i tratti innegabili di un «pluralismo normativo»<sup>4</sup> e «fermenti istituzionalistici»<sup>5</sup>.

Risulta, dunque, tuttora sostenibile la tesi secondo cui il canone dualistico di gelasiana matrice, sulla distinzione e, ad un tempo, sulla concorrenza tra la «*auktoritas sacrata pontificum*» e la «*regalis potestas*»<sup>6</sup>, non si sarebbe dissolto col trascorrere dei secoli; esso sembra, anzi, rinvenire una implicita conferma nel momento stesso in cui il diritto ecclesiastico è giunto ad una sua autonoma («istituzionale»!) sistemazione. Sostiene, al riguardo, Tira come un «connotato genetico del diritto ecclesiastico dell'epoca liberale fu proprio il suo rapporto con il diritto canonico, che veniva combattuto, ma anche - e proprio per questo - implicitamente riconosciuto, insieme alla natura istituzionale della Chiesa». «Con buone ragioni, quindi, si è parlato - soggiunge l'Autore - del «ceppo canonistico di una 'nuova materia'», il «diritto ecclesiastico civile»»<sup>7</sup>. Fra l'altro, come scrive Tira fin dal Capitolo introduttivo del lavoro, è «nella tensione costante fra queste coppie di concetti - giurisdizionalismo e separatismo, principio di realtà e modello ideologico, diritto comune o speciale, individuo e istituzione, diritto privato o pubblico - che prese forma il diritto ecclesiastico «in senso moderno», inteso ai suoi albori come una sorta di mediazione realistica fra le varie posizioni»<sup>8</sup>. Divaricate erano, infatti, le posture dei due Maestri, Ruffini e Scaduto (appunto!), che un altro Maestro della nostra disciplina, Gaetano Catalano, ha designato come i «Dioscuri» del diritto ecclesiastico in Italia affermatosi<sup>9</sup>.

Sul punto, Francesco Falchi ha condotto una approfondita ricerca, mettendo in luce la circostanza di come Scaduto non abbia fatto cenno, nella prolusione prima richiamata, a determinate norme regolamentari e ad alcuni atti della Camera dei Deputati, di chiara ispirazione secolarista, frutto di un accentuato atteggiamento critico nei riguardi della Chiesa cattolica<sup>10</sup>. Per altro, detta circostanza - Falchi stesso l'ammette<sup>11</sup> - non ridimensiona l'assunto, a suo tempo proposto, che «il processo di (auto)emarginazione della disciplina [canonistica] sembra avere avuto (con)cause diverse ed ulteriori rispetto alla «laicizzazione» delle Università dello Stato postunitario»<sup>12</sup>.

---

<sup>4</sup> A. Tira, *Alle origini*, cit., 257.

<sup>5</sup> A. Tira, *Alle origini*, cit., 383.

<sup>6</sup> Gelasio, *Epistola VIII, Ad Anastasium imperatorem*, PL 59, col. 42.

<sup>7</sup> A. Tira, *Alle origini*, cit., 365.

<sup>8</sup> A. Tira, *Alle origini*, cit., 39.

<sup>9</sup> Cfr. G. Catalano, *Il contributo di Francesco Scaduto alla nascita ed allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano*, in *Dir. eccl.*, 106 (1995), I, 847.

<sup>10</sup> Cfr. F. Falchi, *La soppressione del corso autonomo di diritto canonico delle facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'unità d'Italia*, a cura di M. Miele, il Mulino, Bologna, 2015, 376 ss.

<sup>11</sup> F. Falchi, *La soppressione*, cit., 468.

<sup>12</sup> Cfr. S. Berlingò, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in *Quad. dir. eccl.*, 10 (1997), 43, ma pure in



Comunque si valuti questo profilo, ha continuato a persistere nel tempo l'«anomalia italiana» «di una disciplina universitaria denominata [pur sempre!] diritto ecclesiastico»<sup>13</sup>, sebbene non più intesa (come in precedenza) nel senso di diritto della Chiesa (cattolica). D'altra parte, deve, in vero, convenirsi, essere proprio «le anomalie del caso italiano» quelle che rendono il «diritto ecclesiastico originale nell'oggetto della ricerca», e cioè - come spiega Giovan Battista Varnier - nell'«incontro/scontro tra lo spirituale e il temporale, che altro non è ... [se non] la doppia faccia dell'unica moneta ... presentata a Cristo»<sup>14</sup>. Ed è opportuno aggiungere che questo carattere originale risulta, più di recente, rimarcato anche in esperienze giuridiche fuori del nostro Paese<sup>15</sup>.

Piuttosto - di là di tali ed altri possibili rilievi concernenti la divisata, pure ai dì nostri, riforma universitaria<sup>16</sup> - si può, senza dubbio, concordare con l'asserto secondo cui la «separazione tra diritto ecclesiastico e canonico va inquadrata ... in una prospettiva più vasta ... che porta i giuristi a rinchiudersi [non di rado anche oggi!] nella torre d'avorio di costruzioni dogmatiche, raffinate ma lontane dalla realtà»<sup>17</sup>. Tale deleteria tentazione porrebbe seri ostacoli a tutti i cultori del diritto in genere, ed a quelli del diritto ecclesiastico in modo peculiare, ove si proponessero - come sarebbe doveroso - di offrire il loro fattivo contributo per la neutralizzazione e l'inversione dei moti reattivi indotti dalla odierna globalizzazione e dalla coeva pandemia. Entrambi questi

---

Wienfred Schulz *in memoriam*, a cura di C. Mirabelli, G. Feliciani, C. G. Fürst, H. Pree, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M., 1999, 82. Sullo statuto epistemologico della canonistica contemporanea si v., da ultimo, F. S. Rea, *Fides quaerens actionem. La 'norma missionis' come criterio ermeneutico dei rapporti tra teologia e diritto canonico*, con prefazione di M. J. Arroba Conde, Giappichelli, Torino, 2021, in specie 263 ss., 272 ss., 284 ss.

<sup>13</sup> S. Ferrari, *Quale futuro per il diritto ecclesiastico?*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico*, cit., 279.

<sup>14</sup> G. B. Varnier, *Lineamenti e contenuto di un diritto relativo alle religioni*, in *Gli insegnamenti di diritto canonico*, cit., 292 s.

<sup>15</sup> S. Berlingò, *'Passata è la tempesta'? Il 'diritto ecclesiastico' dopo la riforma universitaria: riflessioni ex post factum*, in *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di G. B. Varnier, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, 74.

<sup>16</sup> Cfr. P. Consorti, *Conoscere per deliberare. Riflessioni sulla formazione giuridica*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 16 del 2021, 1-35, il quale si augura che, nel contesto della revisione del piano degli studi giuridici, possa affermarsi un «modello relazionale di insegnamento, in grado di coniugare in senso alto prassi e teoria» (ivi, 33). Per converso, non può escludersi, considerata la «scelta di investire sullo sviluppo accelerato dell'economia grazie all'apporto modernizzante della conoscenza», un esito complessivo della riforma proclive, nella sua immediatezza, ad un «modello che, ovunque viene applicato, aumenta le disuguaglianze» e che potrà essere corretto in senso più equo solo se - come è auspicabile - le «indicazioni di spesa», contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si orienteranno, «in un quadro strategico generale», secondo la «prospettiva della miglior combinazione possibile delle funzioni tradizionali dell'istruzione superiore con ... nuove ["missioni"], rivolte alla riduzione dei divari e delle disuguaglianze della società» (cfr. R. Moscati, *L'Università nel PNRR*, in *il Mulino*, LXX : 2021, n. 515, 179-189, in specie 189).

<sup>17</sup> Cfr. S. Ferrari, *Quale futuro*, cit., 276.



fenomeni, per ragioni vuoi identitarie, vuoi securitarie<sup>18</sup>, spingono ciascun soggetto (individuale e collettivo) a flettere su sé medesimo, interessato alla tutela della propria esclusiva consistenza. Si tratta, nell'un caso e nell'altro, di tendenze in piena rotta di collisione con l'obiettivo di vivere insieme, in comunanza d'intenti, il cambiamento d'epoca che ci tocca affrontare<sup>19</sup>.

In questo cruciale tornante della storia, agli operatori del diritto converrebbe far tesoro, *ex novo*, del metodo prammatico enunciato dapprima – come si evidenzia compiutamente nel libro di Tira – da Francesco Ruffini, e successivamente ripreso da Arturo Carlo Jemolo, che lo ha rielaborato anche sulla scorta della feconda interlocuzione con il corifeo della Scuola giuridica Peloritana, Salvatore Pugliatti<sup>20</sup>. Com'è noto, secondo il magistero di quest'ultimo Autore, il ciclo di vita del diritto si realizza in base ai ritmi rilevati e dettati da una «scienza pratica», vale a dire da un sapere o, se si preferisce, da un'«arte» (l'*ars boni et aequi* dei Romani), capace di contaminare il rigore scientifico (la ricerca del vero e del bene) con la presa in carico e la verifica delle vicende concrete dell'ordinamento, in altre parole, con l'equità e con la giustizia<sup>21</sup>. La concretezza stessa del diritto induce, poi, a declinare la libertà con l'eguaglianza ed a (col)legare l'uno all'altro questi due principi, in forza della ('amorevole') *con-cordia* fra loro instauratasi nelle Carte dei diritti (e doveri), come si evince in modo inconfutabile dalla nostra Costituzione repubblicana<sup>22</sup>. Alla stregua di quanto osserva un dotto costituzionalista,

---

<sup>18</sup> A queste 'ragioni' fa riferimento N. Fiorita, *Libertà religiosa e uguaglianza: itinerari, attori e contraddizioni di un percorso non lineare*, in *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, a cura di P. Consorti, Pisa University Press, Pisa, 2019, 124 ss., 127, con richiami ai contributi offerti in argomento da F. Freni, *L'iter delle intese sui rapporti Stato-Confezioni ristretto fra discrezionalità politica e insicurezza presunta*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2018, 10 ss., in specie 34; da A. Licastro, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in *Democrazie e religioni*, a cura di E. Camassa, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, 9; da R. Mazzola, *La politica delle fonti di diritto in Italia in materia di libertà religiosa e di coscienza a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, in *Costituzione, religione e cambiamenti*, cit., in specie 48 ss. Per il netto rifiuto di ogni motivo discriminante su base identitaria, si rinvia, per tutti, a V. Pacillo, *Sovranismo e libertà religiosa individuale*, in *Costituzione, religione e cambiamenti*, cit., 173 ss.

<sup>19</sup> Cfr. A. Mantineo, *Diritto, società e religione. I settant'anni nell'Italia repubblicana*, in *Costituzione, religione e cambiamenti*, cit., 86 ss.

<sup>20</sup> Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "laicità all'italiana" alla "laicità europea" ?*, in S. Berlingò - G. Casuscelli, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, 230 e, sul diritto come "scienza pratica", S. Pugliatti, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, 77 ss., 101 ss., 193 ss., 257 ss., ma pure Id., *Crisi della scienza giuridica*, in *Diritto civile. Metodo, teoria e pratica*, ora in *Scritti giuridici*, III, Giuffrè, Milano, 2011, 819 ss.

<sup>21</sup> Sull'«utilità pratica, cioè concreta» in modo precipuo della scienza del diritto ecclesiastico, si può, senz'altro, richiamare S. Domianello, *L'utilità 'pratica' del "Diritto ecclesiastico civile" come scienza*, in *Il nuovo volto*, cit., 287 ss.

<sup>22</sup> Cfr., da ultimo, P. Consorti - M. Zuppi, *La Costituzione e l'amore politico*, in *Lo spirito della Costituzione. In dialogo con il cardinale Zuppi*, DiReSoM, Pisa, 2021, 33 ss.: «L'espressione



Emanuele Rossi, nel dare «risposte alle domande di senso che guardino al di là della scienza e della tecnica», anche la «logica [meramente individualistica] sottesa al brocardo “*qui iure suo utitur neminem laedit*” ... deve essere riconsiderata» e deve, di conseguenza, aprirsi a nuove compatibilità, al fine di risolvere in modo armonico – secondo l’invito di Papa Francesco, richiamato dallo stesso costituzionalista – l’alternativa tra il «vivere per sé con la mano chiusa» e il «donare la vita con la mano aperta»<sup>23</sup>.

Non appaia fuor di luogo rilevare, a questo riguardo, che il diritto ecclesiastico ha sempre frequentato, per suo storico impulso, ed è ancor’oggi viepiù indotto a frequentare, realtà giuridiche spesso ispirate da rivelazioni religiose, e quindi, come non si manca di avvertire, da «testi narrativi, che raccontano una storia»<sup>24</sup>. Or bene, potrebbe essere utile, sfruttando siffatto abbrivio, che la nostra disciplina indossi oggi per prima, fra i saperi giuridici, le fasciose e, insieme, ‘laiche’ vesti di una “narrazione” o di un “racconto”. Manifesterebbe, davvero, nell’assumere queste sembianze, la disponibilità a mettersi di continuo in discussione, senza, per contro, pregiudicare le esperienze storiche in cui è andata maturando. Da esse, anzi, potrebbe trarre linfa ed alimento il «soffio dello spirito» - evocato da Pino Casuscelli<sup>25</sup> - volto a (ri)orientare il «vento del cambiamento» verso un “nuovo inizio”, un nuovo - per riprendere l’insegnamento di Pugliatti<sup>26</sup> - ciclo della vita del diritto, in sintonia con l’«evoluzione della società» (come si legge pure in una pronuncia della Corte costituzionale italiana, la n. 219 del 2013). Verrebbe, in questo modo, promossa una feconda stagione di crescita rigeneratrice non solo per l’«anomala» gente italica, ma per tutta l’Europa. Infatti, ad avviso di Niklas Luhmann, ricorrerebbe pure nell’intero Vecchio

---

“amore politico” può sembrare ingenua, in quanto mette insieme due cose apparentemente inconciliabili, come l’amore e la politica»; in realtà questa “conciliazione” o questa “concordia” - secondo lo scritto appena citato - sono attualizzate dalla nostra Carta fondamentale, là dove «la Costituzione parla di una uguaglianza che rende liberi, e impegna lo Stato a realizzare questa uguaglianza per garantire le libertà» (ivi, 35).

<sup>23</sup> Cfr. E. Rossi, *Diritto costituzionale e diritto della religione. Un comune impegno per rispondere alle sfide del presente*, in *Costituzione, religione e cambiamenti*, cit., 465-468; sul magistero di Papa Francesco può altresì rinviarsi al messaggio indirizzato dal Pontefice il 23 febbraio del 2020, ai partecipanti all’evento *Mediterraneo, frontiera di pace* (in *Il Regno-doc.*, 2020/5, p. 154 s.), messaggio in cui sono ricorrenti, fra l’altro, i richiami a Giorgio La Pira ed ai suoi ripetuti appelli perché l’ordine costituito corrisponda, in ogni parte del mondo, alle «attese della povera gente» (cfr., in proposito, A. Cortesi-M. P. Giovannoni-P. D. Giovannoni, *Giorgio La Pira. Vangelo e impegno politico*, Nerbini, Firenze, 2021, in specie 205 ss., 253 ss., 295 ss.).

<sup>24</sup> Cfr. S. Ferrari, *Religioni e diritti: una proposta*, in *Il nuovo volto*, cit., 316; ma ora v. pure M. Semeraro, *Poesia, incarnazione e racconto: l’inculturazione in ‘Querida Amazonia’*, consultabile nel sito [www.unidarc.it](http://www.unidarc.it).

<sup>25</sup> G. Casuscelli, *Il “vento del cambiamento” e il “soffio dello spirito”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2018, 1 ss.

<sup>26</sup> Cfr. *supra*, nt.20.



Continente un'«anomalia»<sup>27</sup>, destinata, in mancanza di un tempestivo, vigoroso rilancio, a scontare l'esaurimento o, quanto meno, l'inaridimento della storica missione di far convivere unità e pluralità *negli e tra gli* ordinamenti, così da promuovere una non mai conclusa e multi-declinata estrinsecazione della dignità dell'umano<sup>28</sup>.

Del resto, i cultori della scienza giuridica, come sopra intesa, non possono sottrarsi, proprio in Europa, a questo interpello, se è vero che nelle più recenti pronunzie delle Corti europee si intravedono gli esiti positivi di una insistita tendenza a recepire gli apporti dottrinali più evoluti, in merito alle questioni trattate. E' possibile, cioè, constatare come la rinascita della tipica tradizione europea del “diritto vivente” abbia contribuito a dirigere gli sviluppi della giurisprudenza verso moduli sempre più aperti, flessibili ed inclusivi, anche riguardo a nuove credenze in materia di religione. Si è, così, realizzata in Europa una dialettica più feconda e creativa rispetto a quella concretizzatasi fra le Corti statunitensi ed i loro *amici Curiae*, pronti a giustificare scelte normative refrattarie al riconoscimento dei diritti spettanti a tendenze spirituali, incluse quelle religiose, “esogene”, in specie se improntate ad una “profonda diversità” (*deep diversity*) nel confronto con quelle ritenute più accettabili dalla *moral majority*<sup>29</sup>.

Solo qualche esempio, a riprova di quanto affermato.

Per quel che concerne la giurisprudenza europea, può valere un richiamo alla pronunzia *Izzettin Dögan c. Turchia*, emblematica nell'affermare che il margine di apprezzamento concesso ai singoli Stati non può loro consentire di accedere ad un concetto di religione così restrittivo da escludere la protezione legale per ogni forma non tradizionale di credenza<sup>30</sup>.

Per inverso, obliterando l'originaria impostazione risalente ai Padri Fondatori del costituzionalismo nord-americano – fedele al *dualismo*, di matrice giusnaturalistica, fra *iurisdictio* e *gubernaculum*<sup>31</sup> – spesso le pronunzie della Corte suprema USA indulgono ad una temperie culturale contrassegnata dal *monismo* o, per come si esprime Gloria Morán García, da una sorta di «monocrazia secolare»<sup>32</sup>. Esse finiscono, quindi, con l'elargire le

---

<sup>27</sup> Cfr. N. Luhmann, *Law as Social System*, Oxford University Press, Oxford, 2004, 490.

<sup>28</sup> Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 220 s., con il richiamo all'insuperata asserzione rinvenibile nella commedia di Publio Terenzio Afro, *Heautón-timorúmenos*, v. 77: «*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*».

<sup>29</sup> S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 243 e, in senso analogo, anche N. Colaianni, *Diversità religiose e mutamenti sociali*, in *Il nuovo volto*, cit., 157.

<sup>30</sup> Per un'analisi più diffusa della sentenza di cui al testo, e delle conformi pronunzie nel corpo della stessa richiamate, si rinvia a S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 235 s. e, ivi, 243 ss., ulteriori referenze sulla più recente giurisprudenza delle Corti europee.

<sup>31</sup> Cfr., ancora, S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 209.

<sup>32</sup> Cfr. G. M. Morán García, *Challenges of Pluralistic Societies with Dissimilar Cultural Identities and Religious Legal Traditions: ADR and the Role of Religious Mediation and Arbitration*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2017, 31 ss., in specie



garanzie della *free exercise clause* alle manifestazioni trans-culturali e para-religiose del rifluente superomismo (tra le quali, non a torto, Casuscelli annovera anche la c. d. *Way of the Future*, o WOTF, che si prefigge di promuovere «la realizzazione, l'accettazione e il culto di una divinità basata sull'Intelligenza Artificiale»<sup>33</sup>); mentre le stesse pronunzie non esitano ad imporre i limiti della *establishment clause* a tutte le credenze indisponibili a traslarsi sul terreno di una, o più, fra le *secular motivations* recepite dalle tradizioni maggioritarie<sup>34</sup>.

In merito a ciò, nonostante la stessa giurisprudenza costituzionale italiana si mostri decisamente a favore del principio di una netta «distinzione tra 'ordini distinti'» (si veda la sentenza n. 334/1996, ma indizi nel medesimo senso si ricavano pure dalle sentenze n. 85/1963, n. 203/1989, n. 195/1993, n. 58/2018 e n. 254/2019)<sup>35</sup>, non mancano, tuttavia, ambigui tentennamenti, rinvenibili, ad esempio, in Italia, nella sentenza n. 52 del 2016 sull'UAAR o, in Europa, nella pronunzia S.A.S. c. Francia dell'1 luglio 2014. Queste ultime decisioni, infatti, sotto le apparenze di una professata neutralità, celano, nel concreto, indirizzi discriminatori ai danni di chi, aderendo ad una credenza fideistica minoritaria, richieda, senza ottenerlo, un trattamento differenziato rispetto a quello stabilito dal diritto comune<sup>36</sup>.

Occorre, dunque, che, nel dialogo *con* e *tra* le Corti, la dottrina vigili, anche in Europa, perché sia salvaguardata la c. d. "*superdiversità*", ravvisabile nel *proprium* delle esperienze religiose, di vecchio come di nuovo conio, su cui, più volte e non a caso, la dottrina ecclesiasticistica, a cominciare da Pierluigi Consorti, ha sollecitato un supplemento d'attenzione<sup>37</sup>. In fondo, questo è forse il significato più riposto da cogliere pure nella ipotesi relativa alla «super-religione del mondo che verrà», sulla quale diffusamente discetta Marco Ventura, raccogliendo, decryptando e assemblando, da par suo, una mole copiosa di dati, per lo più acquisiti, come amerebbe dire l'Autore, "di prima mano" o avvalendosi delle più aggiornate tecniche informatiche e risorse

---

33 (e ivi ulteriori referenze). In senso contrario ad ogni visione «monologica» delle istituzioni politiche si pronunzia pure T. Piketty, *Capital et ideologie*, Seuil, Paris, 2019.

<sup>33</sup> G. Casuscelli, *Diritto e religione nell'ordinamento italiano, ovvero cosa è il "diritto ecclesiastico"*, in S. Berlingò – G. Casuscelli, *Diritto ecclesiastico italiano*, cit., 47.

<sup>34</sup> S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 209.

<sup>35</sup> Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 209 ss., 235 ss., 243 ss. e, in specie, 259.

<sup>36</sup> Cfr. A. Ferrari, "*Droit européen*" à la *liberté religieuse et paradigmes des relations État-religions dans l'Europe contemporaine: une cacophonie épineuse*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2021, 1-21, in specie 17 ss. e, in precedenza, nel medesimo senso, R. Mazzola, *La politica delle fonti di diritto*, cit., 47.

<sup>37</sup> Cfr. P. Consorti, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, 208 ss.; Id., *The Meaning of 'Religion' in Multicultural Societies Law. An Introduction*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2017, 1-7 e, ancora, Id., *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari-Roma, 2020, in specie, 313 ss.; si può anche consultare, per un'analoga prospettiva, S. Berlingò, *Mediazione e Religioni: la sfida in una società complessa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n.2 del 2018, 1-23, in specie 19 e, già prima, Id., «*Passata è la tempesta?*», cit., 84-92.



digitali<sup>38</sup>. Di fatto, le metafore delle *mani* o delle *dita* sono oggetto di un continuo *refrain*, sin dal titolo, nell'opera appena richiamata. Per tanto, ritengo opportuno precisare, come e più di quanto non faccia lo stesso Ventura, che non possiamo, solo ed *a priori*, affidarci alle «mani di Dio», dovendosi, a mio avviso, prioritariamente avanzare dai membri della *polis* la pretesa che anche Cesare sia chiamato a “sporcarsi le mani” nel plasmare il futuro delle comunità di appartenenza dei *cives/fideles*.

In altre parole, senza volere, con questo, diluire - direbbe Ermanno Graziani<sup>39</sup> - nella «chiara acqua» il «dolce vino», penso di dover concordare con chi si spende per vedere riaffermata in capo agli organi dello Stato la titolarità di specifiche, irrinunciabili attribuzioni e competenze. Esse possono individuarsi nella determinazione di generali valori religiosi, nelle pronunzie circa l'inclusione di una quale che sia realtà nell' “ordine” proprio del religioso, nella definizione degli obblighi positivi da assumere per una massimazione degli apporti valoriali, alla vita democratica, di tutte le componenti chiamate ad implementare il principio di sussidiarietà orizzontale (rinvio, altresì, nel merito, anche alle sentenze della Corte costituzionale italiana, n. 85/1963 e n. 254/2019 ed alla stessa giurisprudenza europea nella fattispecie *Chiesa di Scientology di San Pietroburgo c. Russia*, del 2 ottobre 2014)<sup>40</sup>.

Per vero, il criterio della *complementarità/distinzione*, che da tempo mi prefiggo di asseverare, in linea con questi indirizzi, va opportunamente coordinato con i *caveat* raccomandati da Pino Casuscelli e cioè: perseguire *fini di interesse generale* (e non di una o di alcune privilegiate confessioni); rispettare il *pluralismo religioso e culturale*, alla luce del parametro dell'*eguale libertà* di tutte le credenze; attenersi alla *imparzialità*, alla *trasparenza* e alla *conoscibilità* nelle procedure adottate, pure in ordine alla *necessità* e *proporzionalità* delle premialità disposte<sup>41</sup>. Soprattutto ed innanzitutto, la correttezza e adeguatezza di quel criterio presuppongono che il potere politico debba sottoporsi all'onere della prova, almeno *in limine litis*, nell'addurre i motivi, *giustizialmente controllabili*, sulla *ragionevolezza* dell'affermazione/negazione circa la natura religiosa di una determinata entità<sup>42</sup>. Al riguardo, ho già altrove precisato che non occorre costruire, a tal fine, esorbitando dall'ordine “profano” della politica, una nozione astratta di “religione”, bensì si tratta di appurare - utilizzando *pragmaticamente* (ancora e

---

<sup>38</sup> Cfr. M. Ventura, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, il Mulino, Bologna, 2021.

<sup>39</sup> E. Graziani, *Uniformità di concetti nell'unità della scienza giuridica*, in *Dir. eccl.*, 69 (1958), 169-175.

<sup>40</sup> Per le referenze relative a queste pronunzie, cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 215, 229, 255.

<sup>41</sup> G. Casuscelli, *Il diritto ecclesiastico italiano “per principi”: profili teorici e processi autoritativi di attuazione*, in S. Berlingò - G. Casuscelli, *Diritto ecclesiastico italiano*, cit., 173 s.

<sup>42</sup> Cfr. S. Berlingò, *Mediazione e Religioni*, cit., 20 ss.; Id., *Libertà di religione*, cit., 217 s.





sempre!) l'argomento logico *e contrario* - l' "alterità" e/o "diversità" di un "ordine" distinto da quello dello Stato, quando sia riconducibile ad una complessiva visione del mondo e ad un comprensivo stile di vita "totalizzanti", tali che non possano *in concreto* essere identificati, *nel loro insieme*, con i termini "parziali", *empiricamente* verificabili, da cui risulti *in pratica* composto l'ordine positivo vigente nella comunità politica, *volta a volta* considerata<sup>43</sup>.

A questo punto, cioè solo *dopo la verifica così pragmaticamente e compiutamente condotta*, o - se si preferisce adottare la terminologia di Luhmann - solo dopo che la politica si sarà adoperata per una «operative Geschlossenheit»<sup>44</sup>, ossia per una "chiusura", anche qui, *volta a volta* diretta a rendere *concretamente* agibili ("operative") le proprie responsabilità, l'"ordine" dello Stato potrà - anzi, *dovrà* - "dischiudersi", rimettendosi - ove si prediliga il lessico di Ventura - nelle «mani di Dio», cioè, per meglio dire, lasciandosi senza posa rimodulare, nel confronto con l'irriducibilmente *Altro*<sup>45</sup>. La *polis* potrà, così, strutturarsi ed atteggiarsi - lo afferma, del resto, 'laicamente', la stessa Corte costituzionale italiana (si veda la sentenza n. 219 del 2013, già prima richiamata) - secondo una 'feriale', quotidiana, *discontinuità*, sintonizzandosi con il *continuo* evolvere del divenire sociale: in funzione ed in vista di uno sviluppo da concepire *in progress* ma, altresì, in termini sostenibili, aperti ed inclusivi, come è auspicato da chi - pur convenendo realisticamente sull'occorrenza di «separare sempre più il futuro nel presente (ciò che viene e può essere previsto nel momento attuale) dal presente nel futuro (ciò che realmente accade nel futuro e che quasi sempre è diverso da quanto era stato previsto)» nel presente<sup>46</sup> - confida nella *positività* delle sorprese dell'*inattendibile* avvenire.

---

<sup>43</sup> Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione*, cit., 216 s.

<sup>44</sup> Cfr. N. Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp Verlag (Neuaufgabe), Frankfurt a. M., 2010, 30-38.

<sup>45</sup> Rinvio per argomentazioni ancor più articolate sul punto a S. Berlingò, *Mediazione e Religioni*, cit., 18.

<sup>46</sup> Cfr. R. Prandini, *Introduzione*, in N. Luhmann, *Esistono ancora norme indispensabili?*, trad. it., Armando Editore, Roma, 2013, 25.